

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI TERZA SEZIONE  
Registro Ordinanze:2626 Registro Generale: 4662/2003  
nelle persone dei Signori: GIOVANNI DE LEO Presidente  
ANTONIO FERONE Cons. , relatore ROBERTO CAPONIGRO  
Ref. ha pronunciato la seguente ORDINANZA nella Camera  
di Consiglio del 29 Maggio 2003 Visti gli artt. 19 e 21, u.c.,  
della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Visto il ricorso  
4662/2003 proposto da: PIETRANTONIO MARIA CARLA  
rappresentato e difeso da: VITTORIA FABRIZIO GRAZIANI  
ALESSANDRO con domicilio eletto in NAPOLI VIA A.  
D'ISERNIA,16 C/O ST. SALVI presso VITTORIA FABRIZIO  
contro CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DI  
BENEVENTO rappresentato e difeso da: FERRARA SILVIO  
presso la sua sede e con l'intervento ad adiuvandum di  
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI (AIGA)  
Rappresentato e difeso da: SPAGNUOLO VIGORITA RENATA  
Con domicilio eletto in NAPOLI VIA PERGOLESI N. 1 Presso  
la sua sede; per l'annullamento, previa sospensione  
dell'esecuzione, di diniego iscrizione albo difensori d'ufficio;  
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso; Vista la  
domanda di sospensione della esecuzione del  
provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal  
ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio di:  
CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI E PROCURATORI DI  
BENEVENTO ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI  
(AIGA) Udito il relatore Cons. ANTONIO FERONE Uditi  
altresì per le parti, gli avvocati come da verbale di udienza;  
Considerato che l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio  
a seguito della frequenza di un corso di aggiornamento è  
prevista dalla norma in alternativa all'esercizio per un

biennio della attività di avvocato penalista, non accompagnata però da momenti valutativi o selettivi; sicchè non appare ragionevole introdurre solo per la prima ipotesi un momento valutativo particolare; Considerato, altresì, che la norma in questione non sembra contenere una chiara volontà di introdurre, nell'ipotesi del corso di aggiornamento, una fase di valutazione, mancando all'uopo ogni elemento utile alla individuazione delle modalità di espressione del giudizio ed in particolare delle conseguenze del mancato superamento dell'eventuale prova da sostenere al termine del corso; Considerato, inoltre, che è stato documentato in atti ordini professionali di altri distretti hanno ritenuto di dover iscrivere negli elenchi de quo i partecipanti ai corsi, senza sottoporre gli stessi a valutazione di qualsiasi tipo; Che, di conseguenza il ricorso appare assistito, ad una prima sommaria cognizione da sufficiente fumus boni iuris; Che, al danno lamentato può quindi avviarsi accordando la invocata tutela cautelare nel senso di disporre la iscrizione con riserva della ricorrente nell'elenco dei difensori d'ufficio di Benevento; Ritenuto che sussistono le ragioni di cui al citato art. 21 della L. 6.12.1971, n. 1034; P.Q.M. ACCOGLIE la suindicata domanda incidentale di sospensione, nei sensi di cui in motivazione; La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

NAPOLI , li 29 Maggio 2003 IL PRESIDENTE IL  
CONSIGLIERE REL. IL SEGRETARIO